

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione

Art. 2550 Pluralità di associazioni

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.